

Associazione Filarmonica di Comerio
Via Stazione 8 21025 Comerio (VA)
Codice Fiscale 83009080124



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP - UFF. TERR. VARESE
REG. IL 2-3-20 N 500 S 3-ESSENTE
IL FUNZIONARIO DEL-TO

Simone Alimò

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2020

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di Febbraio, alle ore 22:15, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Filarmonica di Comerio, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- *Proposta ed approvazione del nuovo Statuto redatto ai sensi della legge per gli Enti del Terzo Settore.*

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il socio Melchiorre Lorenzo, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Culatti Alessandro.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti: 60 soci di cui 34 presenti e 26 per delega in base alle disposizioni di legge vigenti in materia su 85 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento ai sensi della legge per gli Enti del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con 57 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente dell'assemblea, il Segretario e il presidente dell'Associazione vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Alessandro Culatti

Il Presidente dell'Assemblea

Luigi Pavesi

Il Presidente dell'Associazione

Papa Cesare



ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI COMERIO APS

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI COMERIO APS, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Comerio (VA) e con durata illimitata.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, educative, culturali e ricreative mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

promuovere e diffondere la cultura musicale, in particolare quella bandistica.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle attività statutarie. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

i) attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato

l) formazione extra scolastica.

In particolare l'associazione si propone di:

a) Eseguire concerti

b) Partecipare ad avvenimenti civili e religiosi

c) Realizzare corsi di formazione musicale

d) Effettuando ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi che l'associazione si prefigge.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, comprese attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

I soci si dividono in:

- a) Fondatori
- b) Musicanti
- c) Ordinari
- d) Onorari.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I Soci Musicanti sono coloro che fanno parte del Complesso Bandistico effettivo.

I Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.

I Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri Soci.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri escludendo ogni forma di discriminazione. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei rendiconti e consultare i libri associativi;
- partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- essere eletti alle cariche sociali e svolgere il lavoro comunemente concordato;
- recedere dall'assemblea con le modalità di cui infra.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- difendere sempre il buon nome della associazione;
- osservare le regole dettate dalle istituzioni e dalle associazioni alle quali la associazione stessa aderisce;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuito, anche ricorrendo ai propri associati, con i limiti di cui infra;
- contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

Possono altresì aderire all'associazione in qualità di sostenitori non soci tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, morosità nel pagamento della quota associativa, recesso o dimissioni volontarie o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nel caso che senza adeguata ragione si metta in condizioni di inattività prolungata, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo che deve essere ratificata nella prima assemblea utile, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni ed entro 30 giorni ha diritto di far ricorso all'assemblea contro tale provvedimento.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi previsti dalla legge;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, inviato tramite raccomandata o raccomandata a mano o anche con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Deve altresì essere affissa mediante apposito avviso in sede.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal Presidente eletto all'apertura della stessa.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Rendiconto di esercizio ed il Rendiconto preventivo;
- approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- elegge e revoca il presidente dell'assemblea;
- proclama i soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. E' l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, ponendo in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere tra i propri componenti il Presidente e revocarlo;
- eleggere tra i propri componenti il Vice presidente e revocarlo;
- nominare il tesoriere ed il segretario;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- proporre all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali, in particolare l'associazione avrà un regolamento interno quale parte integrante del presente statuto, che potrà essere modificato a maggioranza dal Consiglio Direttivo senza che debba essere redatto un nuovo statuto né che tale modifica debba intendersi modifica statutaria;
- ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- predisporre all'assemblea dei soci il programma annuale d'attività;
- decidere le prestazioni ed i servizi dell'associazione fissandone le relative condizioni;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto economico/finanziario, da presentare poi all'Assemblea per l'approvazione, unito alla relativa relazione, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il rendiconto preventivo per l'anno in corso;
- conferire procure generali e speciali;
- instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- determinare l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra gli associati, con rappresentazione maggioritaria dei Soci Musicanti. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e comunque almeno una volta ogni tre mesi o se ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso affisso nella sede sociale o comunicazione telematica almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nel caso di nomine o comunque delibere riguardanti le persone

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

ART. 9

(Presidente – Vice Presidente - Tesoriere - Segretario)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – ha l'uso della firma sociale e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e svolge le proprie funzioni sulla base delle direttive di tale organo e dell'assemblea, riferendo a tali organi in merito all'attività compiuta.

In caso di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo per fondati motivi non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci. Cura la redazione del rendiconto consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.



Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi Statutari. Ha firma congiunta con il Presidente e/o con il Vice Presidente del Consiglio per importi superiori a 3.000 €.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, che trascrive su appositi libri affidati alla sua custodia unitariamente al libro dei soci. Evade inoltre la corrispondenza in accordo con il Presidente. Può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo- finanziario ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

E' composto da un Membro effettivo ed un supplente nominati dall'Assemblea dei soci tra le persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'associazione.

Il Collegio rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione.

Verifica i rendiconti consuntivi e preventivi e presente all'assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascriversi in apposito libro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti e successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.



ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti, se previsto, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se previsto, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Comerio, 22 Febbraio 2020

Il Segretario



Il Presidente dell'Assemblea



Il Presidente dell'Associazione



